

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 21 dicembre 2021 – 4 gennaio 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-545/21 ITALIA Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN.INTERNO MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI ANAC- AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ART- AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	Appalti pubblici Finanziamenti europei per realizzazione opere pubbliche – Revoca e rettifica finanziaria Interpretazione del Regolamento CE n. 1083 del 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione) e della direttiva n. 2017/1371/UE (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), nonché della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici. <i>Dubbio sull'interpretazione della disciplina euro-unitaria che regola l'erogazione e la revoca di contributi pubblici europei nei procedimenti di attuazione del PON 2007-2013, nonché sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale, come l'art. 38 d. lgs. n. 163 del 2006 vigente ratione temporis, che, nel disciplinare i casi di esclusione di un operatore economico, non vi includeva la condotta dell'operatore economico che avesse tentato di influire sul processo decisionale).</i>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-512/21 UNGHERIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE -AG. ENTRATE e AG. DOGANE E MONOPOLI</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Direttiva IVA - determinazione del soggetto passivo - diritto alla detrazione dell'imposta - principio di neutralità fiscale - frode fiscale o frode carosello - fatturazione circolare - diligenza del soggetto passivo - diritto ad un equo processo</p> <p>Interpretazione degli artt. 9, par 1 e 10 - soggetti passivi-, 167, 168, lett a) e 178, lett a) -diritto alla detrazione - della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'art 47 CDFUE - diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.</p> <p><i>Dubbio sulla ripartizione dell'onere della prova tra il soggetto passivo e l'amministrazione tributaria quando è presente il sospetto di operazioni fraudolenti - cosiddetti frodi carosello - e sull'approfondimento delle indagini che il soggetto passivo deve esperire, nel porre in essere un'operazione commerciale, affinché possa essere ritenuto che sia stato diligente.</i></p>
<p>C-555/21 AUSTRIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p> <p>PCM-STRUTTURA DI MISSIONE PER LE</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Rimborso anticipato dell'importo del credito - Riduzione dei costi non ricollegabili alla durata del contratto</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, art. 25 par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto euro-unitario una norma nazionale che preveda, nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo relativo</i></p>

	PROCEDURE DI INFRAZIONE	<i>ad immobili residenziali, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata.</i>
C-556/21 PAESI BASSI	MIN. INTERNO MIN. GIUSTIZIA	<p>Giustizia e diritti fondamentali Protezione internazionale - Sospensione dei termini di trasferimento in pendenza del giudizio di impugnazione</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, art. 27 ("Mezzi di impugnazione"), par, 3 e art. 29 ("Modalità e termini")</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale la normativa di uno Stato membro che, ove sia prevista una seconda istanza per i procedimenti in materia di protezione internazionale, consenta al giudice adito di sospendere, su domanda dell'autorità competente, il termine di trasferimento in pendenza del giudizio di impugnazione.</i></p>
C-565/21 SPAGNA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA	<p>Tutela dei consumatori Mutui o crediti ipotecari per consumatori - Clausole abusive- Clausola relativa alla commissione di apertura - Remunerazione di servizi iniziali inerenti all'attività della banca</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti di credito immobiliare ai consumatori e della sentenza CGUE nelle cause riunite C-224/19 e C-259/19 (in particolare punto 3 del dispositivo).</p> <p><i>Dubbio sulla valutazione di una clausola relativa alla commissione di istruttoria o commissione di apertura in virtù della quale per la messa a disposizione del capitale del credito, il consumatore deve versare all'istituto bancario una commissione, calcolata in base all'importo concesso, ad opera di una giurisprudenza nazionale che considera detta clausola come elemento essenziale del contratto, qualificando la commissione come una componente principale del prezzo, ed esclude conseguentemente</i></p>

		<p><i>il carattere abusivo della stessa quando essa è redatta in modo chiaro e comprensibile.</i></p> <p><i>Dubbio sui criteri di valutazione della chiarezza e della comprensibilità della clausola.</i></p> <p><i>Dubbio infine sull'esclusione da parte della citata giurisprudenza della creazione ad opera di detta clausola di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.</i></p>
<p>C-567/21</p> <p>FRANCIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE. SOCIALI</p> <p>INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali</p> <p><i>Ne bis in idem e res iudicata - Unicità del giudizio e concentrazione delle pretese - Medesimezza del titolo e/o dell'oggetto delle domande proposte davanti a giudici di diversi Stati membri - Irricevibilità della seconda domanda</i></p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articoli 33 e 36</p> <p><i>Dubbio se in relazione ai principi del ne bis in idem e della res iudicata, il giudice di uno Stato membro non può pronunciarsi su domande che avrebbero potuto essere proposte in un precedente giudizio tra le stesse parti definito davanti al giudice di un altro Stato membro, laddove le leggi applicabili in entrambi gli Stati prevedano un obbligo di "concentrazione delle pretese".</i></p> <p><i>In caso di risposta negativa, dubbio se le domande in concreto azionate davanti ai giudici dei due Stati membri abbiano il medesimo titolo e oggetto, di talché la domanda proposta davanti al giudice successivamente adito deve essere dichiarata irricevibile.</i></p> <p><i>Dubbio se le domande in concreto azionate debbano ritenersi avere il medesimo titolo e/o oggetto quando si fondano sul medesimo rapporto contrattuale tra le parti.</i></p>
<p>C-572/21</p> <p>SVEZIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA</p> <p>AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali-</p> <p>Custodia e residenza abituale del minore - Trasferimento, in pendenza di un giudizio sulla responsabilità genitoriale, della residenza abituale del minore da uno Stato membro a uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell'Aia del 1996 - Competenza giurisdizionale</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in</p>

	<p>AGENTE CEDU</p>	<p>materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (Bruxelles II), art. 8 (“Competenza generale”) e art. 61 (“Relazioni con la convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori”). Interpretazione della Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, firmata all’Aia il 19 ottobre 1996, art. 5 (“Competenza”)</p> <p><i>Dubbio se il giudice di uno Stato membro mantenga la propria competenza quando il minore interessato, in pendenza di giudizio sulla responsabilità genitoriale, trasferisce la propria residenza abituale da uno Stato membro ad uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione dell’Aja del 1966.</i></p>
<p>C-574/21</p> <p>REP. CECA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCOM- AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p>	<p>Mercato interno - Agenti commerciali indipendenti - Indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia</p> <p>Interpretazione della direttiva 86/653/CE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, con particolare riferimento alla disposizione di cui all’art. 17.2, lett. a) ai sensi della quale l’agente commerciale ha diritto a un’indennità di fine rapporto se e nella misura in cui: a) abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; b) il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.</p> <p><i>Dubbio sulla riconducibilità delle provvigioni perdute, rilevanti ai fini della valutazione dell’equità dell’indennità di cessazione del rapporto, alle provvigioni che, in caso di prosecuzione del rapporto, l’agente avrebbe altrimenti percepito per gli affari già realizzati ovvero a quelle che avrebbe percepito per gli affari che il preponente avrebbe realizzato in futuro.</i></p>

<p>C-577/21</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MONILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA</p> <p>IVASS-ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> <p>ART- AUTORITA'. DI REGOLAZIONE DEI TRAPORTI</p>	<p>Trasporti</p> <p>Circolazione degli autoveicoli - assicurazione della responsabilità civile - risarcibilità di danni non patrimoniali</p> <p>Interpretazione dell'art 1, par 1 - copertura assicurativa per danni a cose e persone - della direttiva 84/5/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una interpretazione restrittiva della giurisprudenza tedesca per la quale il risarcimento per il dolore e la sofferenza in caso di morte di un genitore è dovuto solo se tale dolore e tale sofferenza abbiano comportato un'alterazione patologica dello stato di salute, ossia una malattia vera e propria.</i></p>
<p>C-580/21</p> <p>GERMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA</p> <p>ARERA-AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE</p> <p>AGCM- AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>GSE- GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Energia da fonti rinnovabili - Accesso e funzionamento delle reti</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'art. 16.2, lett. c), ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità agli "impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili" nella misura consentita dal funzionamento sicuro del sistema elettrico nazionale e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di dare la priorità di immissione in rete di energia elettrica anche a quegli impianti in cui sono utilizzate fonti energetiche sia rinnovabili che convenzionali in una miscela già esistente, variabile e non modificabile, come nel caso della produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani.</i></p>